



Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 21/07/2021)

Il FONDO PENSIONE UNICREDIT è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

La Nota informativa è composta da 2 PARTI e da un'Appendice:

- la **PARTI I 'LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE'**, contiene **INFORMAZIONI DI BASE**, è suddivisa in **3 SCHEDE** ('Presentazione'; 'I costi'; 'I destinatari e i contributi') e ti viene consegnata al **MOMENTO DELL'ADESIONE**;
- la **PARTI II 'LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE'**, contiene **INFORMAZIONI DI APPROFONDIMENTO**, è composta da **2 SCHEDE** ('Le opzioni di investimento'; 'Le informazioni sui soggetti coinvolti') ed è **DISPONIBILE SUL SITO WEB** www.fpunicredit.eu
- l'**Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'**, ti viene consegnata al **MOMENTO DELL'ADESIONE**.

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Scheda 'Presentazione' (in vigore dal 28/05/2021)

Premessa


Quale è l'obiettivo	Il FONDO PENSIONE UNICREDIT è un fondo pensione preesistente finalizzato all'erogazione di una pensione complementare , ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 . Il FONDO è vigilato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Come funziona	Il FONDO è articolato in due sezioni: una a Contribuzione Definita e una a Capitalizzazione Collettiva o a Prestazione Definita. Le informazioni di cui alla presente Nota Informativa si riferiscono alla Sezione a Contribuzione Definita : in tale regime l'importo della pensione complementare è determinato dai contributi che versi e dai rendimenti della gestione. Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e l'andamento passato non è necessariamente indicativo di quello futuro. Valuta i risultati in un'ottica di lungo periodo.
Come contribuire	Se aderisci al FONDO PENSIONE UNICREDIT hai diritto ad avere un contributo del tuo datore di lavoro ma solo nel caso in cui versi al fondo pensione almeno il contributo minimo a tuo carico. Pertanto la tua posizione verrà alimentata dal tuo contributo , dal contributo dell'azienda e dal TFR futuro .
Quali prestazioni puoi ottenere	<ul style="list-style-type: none">▪ RENDITA e/o CAPITALE – (fino a un massimo del 50%) al momento del pensionamento;▪ ANTICIPAZIONI – (fino al 75%) per <i>malattia</i>, in ogni momento; (fino al 75%) per <i>acquisto/ristrutturazione prima casa</i>, dopo 8 anni; (fino al 30%) per <i>altre cause</i>, dopo 8 anni;▪ RISCATTO PARZIALE/TOTALE – per <i>perdita requisiti, invalidità, inoccupazione, mobilità, cassa integrazione, decesso</i> – secondo le condizioni previste nello Statuto;▪ RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA).
Trasferimento	Puoi trasferire la tua posizione ad altra forma pensionistica complementare dopo 2 anni (in ogni momento per perdita dei requisiti di partecipazione).
I benefici fiscali	Se partecipi a una forma pensionistica complementare benefici di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.




Consulta la Sezione 'Dove trovare ulteriori informazioni' per capire come approfondire tali aspetti.

- **Patrimonio netto al 31.12.2020 (in euro):** 1.272.877.316
- **Rendimento netto del 2020:** 0,9%
- **Sostenibilità:** **NO, non ne tiene conto**
 SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI
 SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'

Rendimento netto medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2020



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto e non contabilizzati nell'andamento del rendimento obiettivo
 Nei titoli di debito sono presenti anche gli investimenti in private debt.

Comparto 10 anni


COMPARTO BILANCIATO

ORIZZONTE TEMPORALE
MEDIO/LUNGO
tra 10 e 15 anni dal pensionamento


La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che non è prossimo al pensionamento o che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi, comunque accettando un'esposizione al rischio moderata.

- **Garanzia:** assente
- **Data di avvio dell'operatività del comparto:** 02/05/2008
- **Patrimonio netto al 31.12.2020(in euro):** 435.541.084
- **Rendimento netto del 2020:** 2,3%
- **Sostenibilità:** **NO, non ne tiene conto**
 SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI
 SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'

Rendimento netto medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2020



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto e non contabilizzati nell'andamento del rendimento obiettivo.
 Nei titoli di debito sono presenti anche gli investimenti in private debt.

Comparto 15 anni


COMPARTO AZIONARIO

ORIZZONTE TEMPORALE
LUNGO
oltre 15 anni dal pensionamento


La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti più elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare una maggiore esposizione al rischio, con una certa discontinuità dei risultati nei singoli esercizi, o è molto distante dal pensionamento.

- **Data di avvio dell'operatività del comparto:** 02/05/2008
- **Patrimonio netto al 31.12.2020 (in euro):** 523.754.242
- **Rendimento netto del 2020:** 4%
- **Sostenibilità:** **NO, non ne tiene conto**
 SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI
 SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'

Rendimento netto medio annuo composto (valori percentuali)



Composizione del portafoglio al 31.12.2020



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto e non contabilizzati nell'andamento del rendimento obiettivo.

Nei titoli di debito sono presenti anche gli investimenti in private debt.

Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione⁽²⁾

UOMO

Versamento iniziale annuo	Età all'iscrizione	Anni di versamento	Garantito		Comparto 3 Anni		Comparto 10 Anni		Comparto 15 Anni	
			Posizione finale	Rendita annua						
€ 2,500	30	37	€ 131,313	€ 5,580	€ 145,628	€ 6,189	€ 156,384	€ 6,646	€ 167,336	€ 7,111
	40	27	€ 87,153	€ 3,704	€ 94,038	€ 3,996	€ 99,055	€ 4,209	€ 104,041	€ 4,421
€ 5,000	30	37	€ 262,626	€ 11,161	€ 291,257	€ 12,377	€ 312,768	€ 13,292	€ 334,673	€ 14,223
	40	27	€ 174,307	€ 7,407	€ 188,075	€ 7,993	€ 198,109	€ 8,419	€ 208,083	€ 8,843

DONNA

Versamento iniziale annuo	Età all'iscrizione	Anni di versamento	Garantito		Comparto 3 Anni		Comparto 10 Anni		Comparto 15 Anni	
			Posizione finale	Rendita annua						
€ 2,500	30	37	€ 131,313	€ 4,695	€ 145,628	€ 5,207	€ 156,384	€ 5,592	€ 167,336	€ 5,983
	40	27	€ 87,153	€ 3,225	€ 94,038	€ 3,480	€ 99,055	€ 3,665	€ 104,041	€ 3,850
€ 5,000	30	37	€ 262,626	€ 9,391	€ 291,257	€ 10,414	€ 312,768	€ 11,183	€ 334,673	€ 11,967
	40	27	€ 174,307	€ 6,450	€ 188,075	€ 6,959	€ 198,109	€ 7,331	€ 208,083	€ 7,700

⁽²⁾ Gli importi sono al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. Il valore della rata di rendita fa riferimento a una rendita vitalizia immediata a un'età di pensionamento pari a 67 anni.



AVVERTENZA: Gli importi sopra riportati sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo definite dalla COVIP e potrebbero risultare differenti da quelli effettivamente maturati al momento del pensionamento. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo né il FONDO PENSIONE UNICREDIT né la COVIP. Tieni inoltre in considerazione che la posizione individuale è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione e che le prestazioni pensionistiche sono soggette a tassazione.

Trovi informazioni sulla metodologia e le ipotesi utilizzate nel documento "Metodologie Calcolo Proiezioni Pensionistiche" nella sezione "Normativa e Documentazione Istituzionale" > "Altri documenti" (<https://www.fpunicredit.eu/normativa/altri-documenti>)

Sullo stesso sito puoi inoltre realizzare simulazioni personalizzate della tua pensione complementare futura.



Sul sito web del FONDO PENSIONE UNICREDIT (www.fpunicredit.eu) puoi inoltre realizzare simulazioni personalizzate della tua pensione complementare futura.

Tutti questi documenti possono essere acquisiti dalla sezione "Normativa e Documentazione Istituzionale" disponibile sull'**area pubblica** del sito web www.fpunicredit.eu.

Cosa fare per aderire

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il "Modulo di adesione" da inviare a **HR Operations Italy** – Termination & Pension Fund.

L'adesione decorre dalla data di assunzione, se la richiesta avviene nel mese di assunzione. Qualora il dipendente manifesti, successivamente all'assunzione, la volontà di iscriversi al Fondo, la decorrenza dell'adesione coincide con il primo giorno del mese in cui l'aderente ha sottoscritto il modulo.

Nota informativa – Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'. Scheda 'Presentazione'

Riceverai dal Fondo, a conferma dell'avvenuta iscrizione, una lettera di benvenuto con indicazioni sulle modalità di accesso all'area riservata, nella quale potrai verificare, tra l'altro, la data di decorrenza della partecipazione.

La sottoscrizione del 'Modulo di adesione' non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro TFR: il Fondo procede automaticamente alla iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questo caso la lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione riporterà anche le informazioni necessarie per consentire all'iscritto l'esercizio delle scelte di sua competenza.

I rapporti con gli aderenti

Il FONDO PENSIONE UNICREDIT ti trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione (**Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo**) contenente un aggiornamento sull'ammontare delle risorse che hai accumulato (posizione individuale) e una proiezione della pensione complementare che potresti ricevere al pensionamento.

Il FONDO PENSIONE UNICREDIT mette inoltre a tua disposizione, nell'**area riservata** del sito *web* (accessibile solo da te), informazioni di dettaglio relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata, nonché strumenti utili ad aiutarti nelle scelte.

In caso di necessità, puoi contattare il FONDO PENSIONE UNICREDIT preferibilmente mediante la funzionalità di "ticketing" nell'area riservata ovvero telefonicamente, via e-mail (anche PEC) o per posta ordinaria.

Eventuali reclami relativi alla partecipazione al FONDO PENSIONE UNICREDIT devono essere presentati in forma scritta. Trovi i contatti nell' intestazione di questa Scheda.



*Se non hai ricevuto risposta entro 45 giorni o ritieni che la risposta sia insoddisfacente puoi inviare un esposto alla COVIP. Consulta la **Guida pratica alla trasmissione degli esposti alla COVIP** (www.covip.it).*

Dove trovare ulteriori informazioni

Se ti interessa acquisire ulteriori informazioni puoi consultare i seguenti documenti:

- la **Parte II 'Le informazioni integrative'**, della Nota informativa;
- lo **Statuto**, che contiene le regole di partecipazione al FONDO PENSIONE UNICREDIT (ivi comprese le prestazioni che puoi ottenere) e disciplina il funzionamento del fondo;
- il **Documento sul regime fiscale**, il **Documento sulle anticipazioni**, il **Documento sulle rendite** e il **Regolamento sulla Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)** che contengono informazioni di dettaglio sulle relative tematiche;
- il **Documento sulla politica di investimento**, che illustra la strategia di gestione delle risorse del FONDO PENSIONE UNICREDIT.
- **altri documenti** la cui redazione è prevista dalla regolamentazione (ad esempio, il Bilancio, il Documento sul sistema di governo, ecc.).



*Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall'**area pubblica** del sito web (www.fpunicredit.eu). È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la **Guida introduttiva alla previdenza complementare**.*



Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 21/07/2021)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

FONDO PENSIONE UNICREDIT è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I costi' (in vigore dal 28/05/2021)

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderire al FONDO PENSIONE UNICREDIT, è importante **confrontare** i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche. Analoghe considerazioni valgono in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare.

I costi nella fase di accumulo⁽¹⁾

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
• Spese di adesione	non previste
• Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
– Direttamente a carico dell'aderente	Per i Comparti 3, 10 e 15 anni non sono previste spese direttamente a carico dell'aderente. Per il Comparto Garantito: 0,40% dei contributi versati, 0,10% del patrimonio eventualmente trasferito.
– Indirettamente a carico dell'aderente (prelevate trimestralmente con calcolo mensile dei ratei):	
✓ <i>Comparto Garantito</i>	0,51% del patrimonio su base annua
✓ <i>Comparto 3 anni</i>	0,29% del patrimonio su base annua
✓ <i>Comparto 10 anni</i>	0,27% del patrimonio su base annua
✓ <i>Comparto 15 anni</i>	0,26% del patrimonio su base annua
• Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione):	
– Anticipazione	non previste
– Trasferimento	non previste
– Riscatto	non previste
– Riallocazione della posizione individuale	non previste
– Riallocazione del flusso contributivo	non previste
– Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)	€ 13 per anno solare o frazione di anno

⁽¹⁾ Gli oneri che gravano annualmente sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinati sulla base delle spese effettivamente sostenute dal Fondo nel corso dell'esercizio. In particolare i costi indicati in tabella sono quelli effettivamente sostenuti nel 2020 e forniscono una stima dell'onerosità della partecipazione per l'anno in corso. Per maggiori informazioni si veda anche la sezione "Caratteristiche della forma pensionistica complementare".

L'Indicatore sintetico dei costi (ISC)

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità dei comparti del FONDO PENSIONE UNICREDIT, è riportato, per ciascun comparto, l'Indicatore sintetico dei costi (ISC), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% e diversi periodi di partecipazione nella forma pensionistica complementare (2, 5, 10 e 35 anni). L'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.



Per saperne di più, consulta il riquadro 'L'indicatore sintetico dei costi' della **Guida introduttiva alla previdenza complementare**, disponibile sul sito web della COVIP (www.covip.it).



AVVERTENZA: È importante prestare attenzione all'ISC che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).

Indicatore sintetico dei costi

Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Comparto Garantito	1,23%	0,88%	0,72%	0,58%
Comparto 3 anni	0,43%	0,37%	0,34%	0,31%
Comparto 10 anni	0,41%	0,35%	0,32%	0,29%
Comparto 15 anni	0,40%	0,34%	0,31%	0,28%




AVVERTENZA: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale Indicatore ha una valenza meramente orientativa.

Per consentirti di comprendere l'onerosità dei comparti, nel grafico seguente l'ISC di ciascun comparto del FONDO PENSIONE UNICREDIT è confrontato con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari presenti sul mercato. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

L'onerosità del FONDO PENSIONE UNICREDIT è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.

Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.



La COVIP mette a disposizione sul proprio sito il **Comparatore dei costi delle forme pensionistiche complementari** per valutarne l'onerosità (www.covip.it).

I costi nella fase di erogazione

Al momento dell'accesso al pensionamento ti verrà pagata una rata di rendita calcolata sulla base di un coefficiente di conversione. A ogni ricorrenza annuale la rata di rendita viene rivalutata.



Per saperne di più, consulta il **Documento sulle rendite**, disponibile sul sito web di FONDO PENSIONE UNICREDIT (www.fpunicredit.eu).



Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 21/07/2021)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

FONDO PENSIONE UNICREDIT è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 28/05/2021)

Fonte istitutiva:

Il Fondo Pensione è istituito sulla base delle fonti istitutive di cui alla premessa dello Statuto vigente, di seguito riportata:

Premesso che:

- a) *il Fondo di Previdenza per il Personale del Credito Italiano – già Cassa di Previdenza per il Personale del Credito Italiano istituita con effetto dal 1° aprile 1905, trasformatasi in Fondo di Previdenza per il Personale del Credito Italiano in data 1° agosto 1949 (ma con effetto dal 1° luglio 1947), inizialmente come forma sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria e dal 10 luglio 1956 (ma con effetto dal 1° gennaio 1955), come forma pensionistica complementare dell'assicurazione generale obbligatoria predetta – con delibera assembleare del 18 ottobre 1990, ha assunto la denominazione e le funzioni di Fondo di Previdenza per il Personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano;*
- b) *in relazione all'entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, ai sensi dell'art. 3, 3° comma del predetto decreto legislativo, con delibera assembleare in data 31 maggio 1995, il Fondo di Previdenza per il Personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano ha modificato la propria denominazione in Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano;*
- c) *in data 21 maggio 1997 tra il Credito Italiano S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali Aziendali sono stati stipulati appositi accordi per la regolamentazione della previdenza complementare nei riguardi dei dipendenti assunti a far tempo dal 28 aprile 1993, privi del requisito di una precedente partecipazione ad una forma pensionistica complementare e che successivamente anche le altre Aziende del Gruppo partecipanti al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano hanno stipulato accordi sindacali di contenuto analogo;*
- d) *con l'autorizzazione della Banca d'Italia, in data 3 agosto 1998, l'Assemblea straordinaria dei Soci del Credito Italiano S.p.A. ha approvato il progetto di scissione parziale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2504 septies e seguenti del C.C., di Unicredito S.p.A. in Credito Italiano S.p.A. medesimo, nonché la modifica della denominazione sociale di quest'ultimo in UNICREDITO ITALIANO SPA, modifica che ha avuto effetto a far tempo dal 15 ottobre 1998,*
- e) *in attuazione di un programma di riorganizzazione societaria del Gruppo UniCredit Italiano denominato "Progetto S3", sempre con l'autorizzazione della Banca d'Italia, con decorrenza 1° luglio 2002, sono state portate ad effetto la fusione per incorporazione in UniCredit Italiano S.p.A. delle Banche CRT Torino S.p.A., Cariverona S.p.A., Cassamarca S.p.A., CRTrento e Rovereto S.p.A., CRTrieste S.p.A. e Rolo Banca 1473 S.p.A. (atto di fusione in data 19 giugno 2002 – Rogito Notaio Rosa Voiello di Genova, n.70601/17110 di repertorio) e il conferimento del ramo d'azienda bancario domestico risultante dalla fusione nel Credito Italiano S.p.A. nonché, con decorrenza 1° gennaio 2003, la riarticolazione della complessiva attività su "banche di segmento a copertura nazionale", denominate UniCredit Banca S.p.A., UniCredit Banca d'Impresa S.p.A. ed Unicredit Private Banking S.p.A.. Per disciplinare le ricadute dei processi di riorganizzazione predetti sul Personale dipendente, fra l'UniCredit Italiano S.p.A. e le Aziende del Gruppo da una parte e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori dall'altra, sono stati sottoscritti in data 18 giugno 2002 il Protocollo per la realizzazione del "Progetto S3" ed in data 13 dicembre 2002 altro Verbale di Accordo, i quali, in materia di previdenza complementare aziendale, prevedono, fra l'altro, la conferma delle fonti istitutive in essere alla data del 30 giugno 2002 ed il mantenimento delle forme pensionistiche complementari*

esistenti a tale data nel Gruppo UniCredito Italiano. Le citate pattuizioni prevedono anche l'istituzione di un'apposita Commissione Tecnica di studio allo scopo di valutare le problematiche connesse, inclusa l'implementazione e/o allargamento del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano, tenendo conto delle caratteristiche delle forme pensionistiche anzidette;

- f) con decorrenza 1° luglio 2005, a completamento del "Progetto S3", con le stesse modalità e procedure indicate nella precedente lettera e), è stata portata ad effetto anche la fusione per incorporazione della Banca dell'Umbria 1462 S.p.A. e della Cassa di Risparmio di Carpi S.p.A.;
- g) in data 30 giugno 2006, fra l'UniCredito Italiano S.p.A. e le Aziende del Gruppo interessate, da una parte, e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, dall'altra, è stato sottoscritto un Accordo che prevede, in relazione alla uscita dal Gruppo di un'Azienda per il venir meno delle condizioni di controllo indicate nell'art. 2359 C.C., 1° comma, nn. 1 e 3, l'attribuzione ai dipendenti iscritti in data anteriore al 28 aprile 1993 ("iscritti ante") a forme pensionistiche complementari operanti nel Gruppo della facoltà di proseguire volontariamente la partecipazione alla forma pensionistica complementare di adesione alle condizioni stabilite tempo per tempo dalle fonti istitutive. L'Accordo prevede anche l'impegno delle Parti ad operare positivamente, nell'ambito dei rispettivi ruoli, per addivenire in tempi brevi all'approvazione delle relative norme statutarie ed ottenere le necessarie autorizzazioni da parte degli Organi di Vigilanza;
- h) in data 16 ottobre 2006 - in accoglimento dell'invito alle Aziende del settore credito, contenuto nell'Appendice 2 "Contributo di solidarietà generazionale" del CCNL 12 febbraio 2005, a prevedere la corresponsione di una quota aggiuntiva dell'1%, sulla contribuzione datoriale di finanziamento dei regimi di previdenza complementare in favore dei lavoratori/ lavoratrici iscritti ai regimi stessi assunti successivamente al 19 dicembre 1994 - fra le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, è stato sottoscritto un apposito Verbale di Accordo a valere nei confronti del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano (di seguito per brevità denominato "Fondo Pensione di Gruppo") prevedendo, ferme le altre condizioni ivi previste, il conforme adeguamento dello Statuto del Fondo stesso anche al fine di consentire:
- a ciascun iscritto, la possibilità di optare tra diverse tipologie di rischio nell'investimento (c.d. multicomparto) e di variare l'aliquota del contributo a proprio carico, fermi restando i minimi stabiliti in sede collettiva;
 - l'iscrizione al Fondo Pensione di Gruppo anche ai Lavoratori in servizio presso Stabili Organizzazioni operanti in Italia di Aziende del Gruppo con sede legale all'estero, controllate secondo la legislazione locale, nei cui riguardi trovi applicazione la normativa contrattuale e fiscale italiana tempo per tempo vigenti;
- i) in data 18 dicembre 2006, con particolare riferimento alle innovazioni del quadro normativo di riferimento in materia di previdenza complementare recate dal D.Lgs. 5.12.2005 nr. 252 e successive modificazioni, fra le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, è stato sottoscritto il "Protocollo di Gruppo per l'applicazione della riforma previdenziale ed il conferimento del TFR maturando (D.Lgs. 5.12.2005, nr. 252 e successive modificazioni)" col quale, pur a fronte di un percorso legislativo al momento non ancora completato, ma in applicazione altresì degli ulteriori provvedimenti intanto emanati sono stati fra l'altro disciplinati:
- il conferimento al Fondo Pensione di Gruppo del Trattamento di Fine Rapporto maturando dall'1.1.2007 (TFR), nonché dell'eventuale contribuzione volontaria aggiuntiva, da parte dei dipendenti del Gruppo stesso in servizio alla data del 31.12.2006 e già iscritti al Fondo medesimo;
 - l'adesione al Fondo Pensione di Gruppo, mediante il conferimento del TFR maturando dall'1.1.2007, nonché dell'eventuale contribuzione volontaria aggiuntiva, da parte dei dipendenti del Gruppo stesso iscritti a forme pensionistiche complementari a prestazione definita, operanti presso il Gruppo stesso e presso le quali non esistono posizioni a "capitalizzazione individuale";
 - l'adesione al Fondo Pensione di Gruppo da parte dei dipendenti del Gruppo in servizio al 31.12.2006 non iscritti ad alcuna forma pensionistica complementare, sempre mediante il conferimento del TFR maturando, nonché dell'eventuale contribuzione volontaria aggiuntiva e della correlata contribuzione aziendale e da parte dei neo assunti a far tempo dall'1.1.2007, ferma l'applicazione al rapporto di lavoro degli interessati della normativa contrattuale e fiscale italiana tempo per tempo vigenti;
 - l'iscrizione al Fondo Pensione di Gruppo dei dipendenti del Gruppo che conferiscano il TFR maturando con modalità tacita (a fronte della quale si provvederà ad istituire, entro il 30 giugno 2007, un apposito comparto garantito);
 - ulteriori ipotesi di adesione al Fondo Pensione di Gruppo in favore dei dipendenti che intendano trasferirvi la posizione individuale maturata presso altra forma pensionistica complementare;
- j) in data 22 dicembre 2006, a seguito del trasferimento del Ramo d'Azienda CEE di UniCredito Italiano S.p.A. alla Filiale costituenda in Italia di Bank Austria Creditanstalt AG e con riferimento al verbale di Accordo del 16 ottobre 2006 di cui alla precedente lettera h), è stato sottoscritto tra la Capogruppo e la Filiale costituenda in Italia di BA.CA un accordo sulla previdenza complementare al fine di consentire ai dipendenti in servizio presso la suddetta struttura sita in Italia l'iscrizione al Fondo Pensione di Gruppo;
- k) in data 22 marzo 2007 a seguito del trasferimento del Ramo d'Azienda Investment Banking di UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. a Bayerische Hypo und Vereinsbank A.G. Sede di Milano, è stato sottoscritto tra UniCredito Italiano S.p.A./U.B.M./H.V.B. e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori un verbale di accordo sulla Previdenza

Complementare in forza del quale a far tempo dal 1° gennaio 2008 il Fondo Pensione di Gruppo viene riconosciuto come la forma di previdenza aziendale di riferimento per i dipendenti della suddetta Filiale di Milano;

- l) in data 19 aprile 2007, a seguito della fusione per incorporazione con decorrenza 1° gennaio 2007 del Fondo Pensione per il Personale della Locat s.p.a. nel Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano, è stato sottoscritto tra la Locat S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori un accordo inteso a trasferire la convenzione assicurativa in corso al Fondo Pensione di Gruppo assicurando altresì agli iscritti la possibilità di avvalersi dell'istituenda "gestione multicomparto" presso il Fondo di Gruppo;
- m) in data 25 giugno 2007 è stato sottoscritto tra le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori un verbale di accordo che ratificando quanto stabilito in sede di Commissione Locale per l'applicazione al "Fondo di Previdenza Aziendale delle prestazioni INPS della ex Cassa di Risparmio di Carpi S.P.A." della riforma previdenziale (D.L.GS. 5.12.2005 n. 252 e successive modifiche e integrazioni), nonché degli accordi sindacali di Gruppo stipulati in materia di Previdenza complementare, ha previsto il trasferimento collettivo presso il Fondo Pensione delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano delle posizioni previdenziali individuali esistenti presso il Fondo Pensioni ex CrCarpi, compatibilmente con i tempi tecnici, entro e non oltre il 1° ottobre 2007;
- n) in data 3 agosto 2007 è stato sottoscritto tra UniCredito Italiano S.p.A. e le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano, Capitalia S.p.A. e le Aziende del Gruppo Capitalia e le Organizzazioni dei Lavoratori un protocollo di gestione del processo di integrazione del nuovo Gruppo UniCredit che ha stabilito, al fine di assicurare la continuità dei trattamenti pensionistici complementari in essere presso le Aziende di provenienza, per i/le Lavoratori /Lavoratrici il mantenimento dell'adesione al Fondo di iscrizione con il correlativo obbligo per le Aziende del nuovo Gruppo di continuare a versare al predetto Fondo i previsti contributi alle condizioni stabilite dalle fonti istitutive in atto alla data del 3 agosto 2007; il medesimo accordo ha altresì stabilito che, in correlazione alla cessazione dal servizio per l'accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà, i/le Lavoratori/Lavoratrici interessati potranno mantenere l'iscrizione alla forma pensionistica di appartenenza fino alla maturazione dei requisiti A.G.O.;
- o) in data 27 settembre 2007 è stato sottoscritto tra UniCredito Italiano e le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano e le Organizzazioni dei Lavoratori un verbale di accordo sulla previdenza complementare che ha stabilito con decorrenza 1° ottobre 2007 l'incremento della misura dell'aliquota contributiva a carico delle Aziende del Gruppo dal 2% al 3% a favore del Personale di ogni ordine e grado con qualifica "post";
- p) in data 6 dicembre 2007, con particolare riferimento al protocollo di Gruppo per l'applicazione della riforma previdenziale ed il conferimento del TFR maturando del 18 dicembre 2006 di cui alla precedente lettera i) è stato sottoscritto tra le Aziende del Gruppo UniCredit e le Organizzazioni dei Lavoratori un verbale di accordo che ha stabilito, al fine di salvaguardare la continuità dei piani previdenziali dei dipendenti iscritti al Fondo Pensioni per i dipendenti dell'ex UniCredit Banca Mediocredito, il trasferimento con decorrenza 1° gennaio 2008 delle posizioni previdenziali individuali in essere presso il Fondo ex UBMC;
- q) in data 18 marzo 2008 è stato sottoscritto tra UniCredito Italiano, Pioneer Investment Management, Pioneer Alternative Investment Management e le Organizzazioni dei Lavoratori un verbale di accordo che ha stabilito per i dipendenti delle suddette aziende PIM e PAIM iscritti al Fondo Aperto "Pensione più Capitalia A.M." il trasferimento senza soluzione di continuità delle posizioni previdenziali individuali in essere presso il predetto Fondo Aperto all'allora Sezione II del Fondo Pensione di Gruppo alle condizioni previste nel Protocollo di Gruppo 18 dicembre 2006;
- r) a seguito di delibera dell'Assemblea Straordinaria della Capogruppo dell'8 maggio 2008 è stata variata con decorrenza 21 maggio 2008 la denominazione sociale da UniCredito Italiano S.p.A. in "UniCredit S.p.A."; la denominazione del Gruppo Bancario è stata conseguentemente variata in "Gruppo Bancario UniCredit";
- s) in data 31 maggio 2008, in coerenza con le previsioni ed i presupposti del Protocollo del 3 agosto 2007 di cui alla precedente lettera n), è stato sottoscritto tra UniCredit e le Aziende del Gruppo e le Organizzazioni dei Lavoratori un verbale di accordo sulla previdenza complementare che a far tempo dal 1° gennaio 2009 consente ai dipendenti in servizio a tale data iscritti a forme pensionistiche complementari a capitalizzazione individuale, di poter chiedere il trasferimento delle correlate posizioni previdenziali individuali nell'allora Sezione II del Fondo Pensione di Gruppo alle condizioni previste nel Protocollo di Gruppo 18 dicembre 2006 di cui alla precedente lettera i);
- t) in data 28 ottobre 2008, in coerenza con quanto stabilito dall'accordo del 31 maggio 2008 di cui alla citata lettera s), è stato sottoscritto tra le Aziende del Gruppo UniCredit S.p.A. e le Organizzazioni dei Lavoratori un verbale di accordo sul Fondo Pensione per il Personale dell'ex Gruppo Bipop-Carire che ha stabilito, di procedere alla fusione per incorporazione del Fondo ex Bipop-Carire nel Fondo di Gruppo, conferendo all'uopo idoneo mandato ai C.D.A. dei rispettivi Fondi per la realizzazione - anche attraverso l'adozione delle modifiche statutarie ritenute necessarie - del progetto di cui sopra;
- u) in data 26 novembre 2008, a seguito di specifico provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in ossequio al quale il Gruppo UniCredit ha dovuto ridurre la propria presenza territoriale attraverso la cessione di 184 sportelli, è stato sottoscritto tra il Gruppo UniCredit, il Gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna, il gruppo Banca Popolare del Mezzogiorno e le Organizzazioni dei Lavoratori un accordo che in materia di previdenza complementare ha stabilito con riferimento ai/alle Lavoratori/Lavoratrici interessati dalla cessione di Ramo d'Azienda di cui sopra, iscritti a forme pensionistiche complementari, l'applicazione delle vigenti norme di Legge nonché degli Statuti/Regolamenti correlati a dette forme: in particolare per le forme a "capitalizzazione individuale",

è stato ribadito che ogni interessato potrà richiedere di trasferire, riscattare ovvero mantenere la posizione previdenziale maturata alla data di cessione; per quanto attiene invece le forme a “prestazione definita” o a “capitalizzazione collettiva” è stato statuito che ogni interessato manterrà esclusivamente il diritto al conseguimento delle prestazioni in via differita;

- v) in data 4 dicembre 2008 è stato sottoscritto tra UniCredit e le Aziende del Gruppo e le Organizzazioni dei Lavoratori un accordo sulle tematiche di previdenza complementare derivanti dal processo di riorganizzazione delle Banche commerciali del nuovo Gruppo UniCredit che ha stabilito - in considerazione dell'interesse preminente della materia previdenziale su tutti i dipendenti del Gruppo - la designazione da parte della Capogruppo dei membri di nomina aziendale previsti in ogni Statuto/Regolamento dei Fondi;
- w) in data 10 novembre 2015 è stato sottoscritto tra UniCredit e le Aziende del Gruppo e le Organizzazioni dei Lavoratori un accordo sulla confluenza nel Fondo Pensione di Gruppo delle forme pensionistiche aziendali complementari denominate “Fondi Interni”, prive di autonomia giuridica e di organismi autonomi di governo, inserite nel bilancio di UniCredit spa, ossia del:
1. Fondo Pensioni del personale della Cassa di Risparmio di Trieste - Ramo Esattoria (nr. Albo Covip. 9081);
 2. Fondo Integrativo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino (nr. Albo Covip. 9084);
 3. Fondo Integrativo Pensioni per il Personale delle Concessioni Riscossione Tributi della ex Banca Crt - Cassa di Risparmio di Torino (nr. Albo Covip, 9085);
 4. Contratto per il Trattamento di Quiescenza e Previdenza Accordo Collettivo Aziendale per il Trattamento di Fine Rapporto per il Personale appartenente alle Categorie: Personale Direttivo/Dirigenti e Funzionari, Quadri, Impiegati, Personale Subalterno e Personale Ausiliario della Ex Cariverona Banca S.p.A. (nr. Albo Covip. 9013);
 5. Fondo d'Integrazione delle Pensioni della Assicurazione Obbligatoria, Invalidità, Vecchiaia e Superstiti, Gestita dall'I.N.P.S. della Ex Cassa di Risparmio di Ancona (nr. Albo Covip. 9033);
 6. Fondo Integrativo Pensioni per il Personale dell'ex Istituto di Credito Fondiario delle Venezie S.p.A. (nr. Albo Covip. 9067);
 7. Accordo Collettivo Aziendale per un Trattamento di Quiescenza a favore del Personale dell'ex Credito Romagnolo S.p.A. (nr. Albo Covip. 9151);
 8. Fondo di Integrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'Assicurazione Generale Obbligatoria di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti della ex Cassa di Risparmio di Modena (nr. Albo Covip. 9147);
 9. Fondo Pensioni Aziendale per il Personale del Ramo Magazzini Generali Raccordati della ex Banca del Monte di Bologna e Ravenna (nr. Albo Covip. 9148);
 10. Trattamento degli ex Membri della Direzione Centrale del Credito Italiano cessati dal servizio dal 1° gennaio 1963 al 30 settembre 1989 (nr. Albo Covip. 9029);
 11. Regolamento del Fondo di Previdenza Aziendale Complementare delle Prestazioni I.N.P.S. della ex Banca dell'Umbria 1462 S.p.A. — Settore Esattorie (nr. Albo Covip. 9020);
 12. Regolamento del Fondo di Previdenza Aziendale Complementare delle Prestazioni I.N.P.S. della ex Banca dell'Umbria 1462 S.p.A. — Settore Credito (nr. Albo Covip. 9021);
 13. Fondo di Previdenza Aziendale Complementare delle Prestazioni I.N.P.S. della ex Cassa Risparmio Carpi S.p.A. (nr. Albo Covip. 9022);
 14. Trattamento di Previdenza del Personale dell'ex Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie (nr. Albo Covip. 9068);
 15. Fondo Pensione per i dipendenti della ex UniCredit Banca Mediocredito (nr. Albo Covip. 9127);
 16. Regolamento del Fondo Integrativo Pensioni per il Personale della Cassa di Risparmio V.E. istituito con accordo del 7.12.1983 (nr. Albo Covip. 9063);
 17. Regolamento del Fondo Aziendale Pensioni Complementare dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per il Personale della Sezione Credito della ex Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A., ovvero del Fondo di Previdenza per i dipendenti dei Concessionari del Servizio di Riscossione dei Tributi per il personale della Sezione Concessionario della Ex Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A. (nr. Albo Covip. 9131);
 18. Fondo di Quiescenza per tutti i Dipendenti della ex Banca Cuneese Lamberti Meinardi & C. S.p.A. (nr. Albo Covip. 9012);
 19. Regolamento per il Trattamento Integrativo di Pensione del Personale del Banco di Sicilia (nr. Albo Covip. 9161);
 20. Regolamento del Trattamento di Quiescenza e Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Roma (nr. Albo Covip. 9096);
 21. Regolamento per l'Integrazione delle Pensioni ai Membri della Direzione Centrale della Banca di Roma (nr. Albo Covip. 9165);
- x) in data 4 febbraio 2017 è stato sottoscritto tra UniCredit e le Organizzazioni dei Lavoratori un Accordo sulla trasformazione del regime previdenziale a prestazione definita in quello a capitalizzazione individuale relativamente

agli iscritti attivi delle forme pensionistiche aziendali complementari cd. 'fondi pensione interni' oggetto di confluenza nel Fondo di Gruppo in base all'Accordo 10 novembre 2015, modificato con successivo Verbale integrativo del 14 febbraio 2018;

- y) in data 4 febbraio 2017 è stato sottoscritto tra UniCredit e le Organizzazioni dei Lavoratori un Accordo che dispone il trasferimento collettivo delle posizioni individuali (ivi comprese le eventuali posizioni in favore di familiari a carico) in essere alla predetta data nelle Sezioni a capitalizzazione individuale delle forme pensionistiche aziendali complementari dotate di autonomia giuridica - ossia del: i) Fondo Pensione per il personale dell'ex Banca di Roma, iscritto all'Albo Covip col nr. 1162; ii) Fondo Pensione per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Trieste Banca Spa - Ramo Credito, iscritto all'Albo Covip col nr. 1264; iii) Fondo di previdenza "Gino Caccianiga" a favore del personale di Aziende del Gruppo UniCredit S.p.A., iscritto all'Albo Covip col nr. 1119 – nell'allora Sezione II del Fondo Pensione di Gruppo, che comporta la necessità di apportare modifiche allo Statuto del Fondo;
- z) in data 4 febbraio 2017 è stato sottoscritto tra UniCredit e le Organizzazioni dei Lavoratori l'Accordo sulle ricadute del Piano di Trasformazione 2019 del Gruppo UniCredit - perimetro Italia, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3.1, 3° comma, dell'Accordo programmatico di percorso 8 ottobre 2015 con riferimento al processo di concentrazione nel Fondo di Gruppo dei fondi pensione preesistenti in essere nel Gruppo, modificato con il Verbale di integrazione dell'art. 12 del 14 marzo 2017, che fra l'altro-comporta la necessità di apportare modifiche allo Statuto del Fondo per effetto:
- dell'adozione del principio che il Consiglio di Amministrazione provveda ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni introdotte dalle fonti istitutive; dell'inserimento, in stretta continuità con i razionali della Gestione Multicomparto e in continuità con la Nota Informativa emessa per legge dal Fondo, del criterio che le spese sono direttamente a carico dell'aderente, limitatamente al caricamento applicato sul contributo nel comparto garantito;
 - dell'introduzione del principio che:
 - in caso di sospensione del rapporto di lavoro nell'ambito delle Aziende del Gruppo permane la partecipazione al Fondo e la relativa contribuzione a carico dell'Azienda e del lavoratore è commisurata, ove prevista, alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR o al trattamento economico previsto da eventuali accordi;
 - in caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto al trattamento economico, è sospesa la contribuzione di cui all'art. 14 dello Statuto;
 - in tutti i casi, è fatta salva la possibilità per i lavoratori di proseguire volontariamente la contribuzione a loro carico;
- aa) in data 1 febbraio 2018 è stato sottoscritto tra UniCredit e le Organizzazioni dei Lavoratori l'Accordo che ha prorogato al 15 aprile 2018 il termine per la stipula di specifiche intese per la confluenza dei fondi pensione esterni a prestazione/capitalizzazione definita nel Fondo di Gruppo, nel contempo confermando il mantenimento in essere delle previsioni statutarie del Fondo pensione del Personale dell'ex Banca di Roma, del Fondo di Previdenza "Gino Caccianiga" a favore del Personale di Aziende del Gruppo UniCredit S.p.A., del Fondo Pensioni per il Personale dell'ex Cassa di Risparmio di Trieste Banca S.p.A. - Ramo Credito e del Fondo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino- Banca CRT S.p.A. relative a:
- imputazione degli oneri amministrativi/gestionali;
 - livelli di contribuzione;
 - modalità di computo della prestazione pensionistica;
- bb) in data 1 marzo 2018 è stato sottoscritto tra UniCredit e le Organizzazioni dei Lavoratori l'Accordo sulla fusione per incorporazione del Fondo della ex Banca di Roma nel Fondo Pensione di Gruppo UniCredit da effettuare entro l'1 agosto 2019, fatti salvi i necessari tempi tecnici;
- cc) in data 29 gennaio 2019 è stato sottoscritto tra UniCredit e le Organizzazioni dei Lavoratori l'Accordo per il completamento del processo di composizione del sistema di previdenza complementare del perimetro Italia del Gruppo UniCredit in cui le Parti Istitutive, a completamento del processo sopra richiamato, hanno concordato di:
- prorogare all'1 gennaio 2020 il termine previsto dall'Accordo dell'1 marzo 2018 avuto riguardo al Fondo della ex Banca di Roma;
 - effettuare entro il 31 dicembre 2019, fatti salvi i necessari tempi tecnici, la concentrazione nel Fondo Pensione di Gruppo del Fondo CR Torino, del Fondo Caccianiga e del Fondo CR Trieste;
 - dare mandato alla Commissione Tecnica Centrale di proseguire i propri lavori per approfondire la percorribilità, a valere su tutti i fondi a prestazione definita/capitalizzazione collettiva di cui all'Accordo stesso e fatta salva la previa positiva attuazione di quanto previsto nell'art. 2, di eventuali ulteriori intese inerenti:
 - la capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche tempo per tempo in corso di erogazione;
 - la trasformazione del regime a prestazione definita/capitalizzazione collettiva in quello a capitalizzazione individuale per gli iscritti attivi;
 - l'adozione di modifiche statutarie anche in riferimento alle modalità di computo delle prestazioni (relativamente al Fondo CR Torino, al Fondo Caccianiga e al Fondo CR Trieste);

- dd) in data 2 dicembre 2020 è stato sottoscritto tra UniCredit e le Organizzazioni dei Lavoratori l'Accordo per l'adeguamento della governance del Fondo Pensione di Gruppo a seguito della realizzazione del processo di concentrazione dei fondi pensione aziendali (ex Accordo programmatico 8 ottobre 2015 e successive correlate intese integrative);
- ee) in data 11 marzo 2021 è stato sottoscritto tra UniCredit e le Organizzazioni dei Lavoratori l'Accordo integrativo dell'Accordo di cui alla precedente lett. dd), con effetti modificativi di quest'ultimo;

Destinatari:

Gli appartenenti al Personale in servizio presso le Aziende del Gruppo UniCredit, intendendosi, oltre allo stesso UniCredit Spa, tutte le Società con Sede legale in Italia e da questo controllate ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ., 1° comma, nn. 1 e 3, aderenti al "Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo UniCredit" nei termini e secondo le modalità espressamente previste nell'articolo 5 dello Statuto. Sempre agli stessi fini e per gli stessi effetti, sono parimenti considerate Aziende del Gruppo le Società con sede legale all'estero controllate secondo la legislazione locale che abbiano Stabili Organizzazioni operanti in Italia, per i dipendenti nei cui riguardi trovino applicazione la normativa contrattuale e fiscale italiana.

I soggetti fiscalmente a carico del personale in servizio iscritto al Fondo.

Contribuzione:

Quota TFR	Contributo ⁽¹⁾		Decorrenza e periodicità
	Lavoratore ⁽²⁾	Datore di lavoro ⁽³⁾	
100%	2%	3%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal mese di richiesta dell'adesione

- (1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Le percentuali riportate sono quelle standard, ma possono variare in relazione ai vari accordi individuali o collettivi con l'azienda
- (2) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L'incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
- (3) In base agli accordi collettivi vigenti, per gli iscritti cd. "ante" il contributo è pari al 2%; per gli iscritti cd. "post" è del 3%; per gli iscritti di prima occupazione assunti con contratto di apprendistato di cui all'Accordo di rinnovo del CCNL Credito del 19 dicembre 2019 è del 4% per i primi tre anni dalla data di assunzione (per detti iscritti, assunti a far tempo dall'1/1/2021, il contributo decorre sin dal primo mese di assunzione a prescindere dal momento in cui intervenga l'effettiva adesione nel corso del primo semestre).



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive del FONDO PENSIONE UNICREDIT nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.

pagina bianca